



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

UFFICIO VI Benessere animale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0022213-27/10/2014-DGSAF-COD_UO-P

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Registro – classif:

VIA PEC

All' UVAC del Friuli Venezia Giulia

Alla **Fratelli Prioglio SPA**
prosecco@prioglio.it

e, p.c.

**Servizi Veterinari delle Regioni e
Province Autonome**

UVAC

**OGGETTO: Regolamento (CE) N. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto-
periodi di riposo presso i centri di raccolta**

In riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata da codesti Uffici rispettivamente con nota prot. n. 429 del 12/06/2014 e nota del 5/08/2014 riguardo ai tempi minimi di riposo degli animali in un centro di raccolta riconosciuto conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria, si rappresenta quanto segue.

Il Regolamento (CE) N. 1/2005 prevede, come regola generale, che gli animali prima e dopo il viaggio devono riposare almeno 48 ore, in riferimento alle seguenti definizioni contemplate all'articolo 2:

j) « **viaggio** » : l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;

r) « **luogo di partenza** » : il luogo nel quale l'animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo per almeno 48 ore prima dell'ora di partenza;

s) « **luogo di destinazione** » : il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e sistemato per almeno 48 ore prima dell'ora di partenza ovvero macellato.

Al punto r) dell'articolo 2 viene anche precisato:

“ *Tuttavia centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria possono essere considerati luogo di partenza a condizione che:*

i) la distanza percorsa tra il primo luogo di caricamento e il centro di raccolta sia inferiore ai 100 km; o

ii) gli animali siano sistemati con una sufficiente disponibilità di lettiera, non siano legati, se possibile, e siano abbeverati almeno sei ore prima dell'ora di partenza dal centro di raccolta.

Pertanto, se almeno una di queste determinazioni regolamentari è soddisfatta, il centro di raccolta può essere considerato luogo di partenza per un nuovo viaggio, sempre che il veterinario ufficiale responsabile della vigilanza sul centro di raccolta accerti ed approvi il soddisfacimento delle condizioni previste da regolamento.

Si ritiene tuttavia necessario porre l'attenzione sul fatto che, spesse volte, gli animali giungono in un centro di raccolta dopo aver effettuato un lungo viaggio (viaggio > di otto ore) e il riposo di solo sei ore può essere pregiudizievole per affrontare un nuovo viaggio in quanto non consente il pieno ripristino di idonee condizioni fisiche agli animali. Pertanto, è opportuno in termini di buone pratiche considerare la necessità di estendere tale periodo di riposo:

a) ad un minimo dodici ore, ogni qual volta gli animali raggiungono il centro di raccolta dopo un lungo viaggio;

b) ad un minimo di ventiquattro ore quando, per qualsiasi motivo, si superano, dal punto di partenza al centro di raccolta, i tempi massimi di viaggio previsti dal Regolamento 1/2005 per le singole specie/categorie di animali (es. 19 ore per vitelli non svezzati), la sosta minima deve essere di 24 ore.

I tempi precisati nei punti a) e b) sono da considerare come tempi *minimi* di riposo che possono essere aumentati qualora il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta lo ritenga necessario per garantire il benessere degli animali nel trasporto.

Si ribadisce, infine, che quanto finora rappresentato riguarda i centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria e quindi in tutti gli altri luoghi, che si configurano come luogo di partenza o luogo di destinazione secondo le definizioni dell'art. 2, gli animali devono necessariamente riposare almeno 48 ore prima o dopo il viaggio per ottemperare alle disposizioni del Regolamento (CE) N. 1/2005.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile del procedimento: F. Bertani
Referente: G. Losacco
Ufficio: VI benessere animale
Tel: 06. 5994 6186 / 6706
Pec: dglsa@postacert.sanita.it